

L'INVALIDITÀ CIVILE

La Costituzione italiana intende **tutelare la dignità umana** con uno spirito di solidarietà di tutti i cittadini nei confronti di coloro riconosciuti meritevoli di tutela per effetto di minorazioni congenite o acquisite. In particolare, l'assistenza sociale dei minorati civili si esprime con **protezioni economiche** (pensioni, assegni e indennità) e **non economiche** (agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, permessi ex legge 104/1992 o collocamento obbligatorio al lavoro).

Per accedere alle protezioni è necessario che lo status di invalido sia ufficialmente riconosciuto dalle competenti amministrazioni dello Stato.

A CHI SPETTA

La persona affetta da una minorazione di tipo fisico, psichico o sensoriale, con una riduzione permanente della capacità lavorativa – che viene espressa in percentuale – di almeno 1/3 (33%), e il minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età possono ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile.

Si considerano invalidi anche gli ultra65enni che hanno difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.

L'invalidità civile non riguarda gli invalidi per cause di lavoro, di guerra e di servizio, i ciechi e i sordi, che godono di benefici diversi.

Il riconoscimento dell'invalidità civile non è legato a requisiti contributivi specifici, che sono invece necessari per ottenere la pensione di inabilità da lavoro o l'assegno ordinario di invalidità.

Oltre ai cittadini italiani, se sono regolarmente residenti in Italia, hanno diritto all'invalidità civile anche:

- rifugiati;
- apolidi;
- cittadini della Repubblica di San Marino;
- cittadini dei Paesi Ue;
- stranieri di Paesi extra Ue con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;
- stranieri regolarmente soggiornanti, titolari del permesso di soggiorno di almeno 1 anno.

DIRITTI

In base alla percentuale di invalidità civile riconosciuta o accertata dall'Inps, vengono riconosciuti differenti benefici:

- prestazioni protesiche e ortopediche;
- iscrizione nelle liste speciali per il collocamento mirato;
- esenzione dal ticket;
- assegno mensile;
- pensione di inabilità;
- indennità di accompagnamento;
- indennità di frequenza;
- assegno sociale.

BENEFICI ECONOMICI

Assegno mensile per invalidità civile

L'assegno mensile per invalidità civile spetta a chi ha i seguenti requisiti:

- età compresa tra i 18 anni e l'età *pensionabile* aggiornata in base alla speranza di vita, al momento della presentazione della domanda;
- grado di invalidità non inferiore al 74% (invalidità parziale);
- reddito entro il limite stabilito annualmente dalla legge;
- non svolge attività lavorativa o svolge attività con reddito inferiore al limite previsto dalla legge.

L'assegno mensile per invalidità civile viene pagato per 13 mensilità.

L'assegno mensile è incompatibile con:

- pensioni dirette di invalidità erogate dall'assicurazione generale obbligatoria (Ago) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e ogni altra gestione pensionistica obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
- prestazioni dirette concesse a seguito di invalidità contratte per cause di lavoro, di guerra e servizio.

L'interessato può scegliere il trattamento più favorevole.

Indennità di accompagnamento

L'indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili totalmente inabili, che non sono in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o di svolgere gli atti quotidiani della vita e che hanno bisogno di assistenza continua.

L'indennità di accompagnamento viene riconosciuta senza considerare né il reddito posseduto dall'invalido né la sua età.

L'indennità di accompagnamento non spetta agli invalidi che:

- sono ricoverati gratuitamente in istituto;
- hanno un'indennità per invalidità contratta per causa di lavoro, di guerra o di servizio; in questo caso, l'interessato può scegliere il trattamento più favorevole.

L'indennità di accompagnamento viene pagata per 12 mensilità.

Indennità di frequenza: a chi spetta

L'indennità di frequenza è un beneficio economico che viene riconosciuto per il sostegno dell'inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al 18° anno di età, con i seguenti requisiti:

- difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, oppure perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore, nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz;
- ricorso (continuo o periodico) a trattamenti riabilitativi o terapeutici, oppure frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, oppure centri di formazione/addestramento professionale;
- reddito (personale del bambino) entro il limite stabilito annualmente dalla legge.

Si ha diritto all'indennità di frequenza durante l'effettiva durata del trattamento o del corso e fino al mese successivo a quello di cessazione della frequenza (fino a un massimo di 12 mesi).

*FONTE "SITO INPS".

DOCUMENTI NECESSARI PER LA RICHIESTA

- Adesione AISOP
- Documento di identità e Tessera sanitaria del Richiedente;
- Documento di identità e Tessera sanitaria del Coniuge (ove presente);
- Mandato e Privacy Inpas;
- Certificato medico con invio telematico;
- Codice IBAN
- Redditi del richiedente e del coniuge (ove presente)
- AP70